

NOTA INFORMATIVA N. 13/2018

L'ADDIO ALLA SCHEDA CARBURANTE ANTICIPA LA FATTURAZIONE ELETTRONICA DAL 1° LUGLIO 2018

Il contrasto all'evasione nel comparto dei carburanti ha spinto il legislatore ad anticipare al 1° luglio 2018 l'obbligo di fattura elettronica per le cessioni di carburanti per motori e a prevederne il pagamento con mezzi "tracciati".

La legge di bilancio ha previsto che dal 1° gennaio 2019 tutti i soggetti passivi siano obbligati alla fatturazione elettronica, che deve essere emessa esclusivamente in formato xml, mediante l'utilizzo del Sistema di Interscambio (Sdi), ma già **dal 1° luglio 2018** (L. 27 dicembre 2017 n. 205, art.1, co. 917 e 920) **gli acquisti di carburante per autotrazione effettuati presso gli impianti stradali di distribuzione** da parte di soggetti passivi dell'imposta sul valore aggiunto, ai fini della detrazione iva e deduzione dall'imponibile irpef, ires e irap, **dovranno essere i) documentati con la fattura elettronica (obbligo del distributore), nonché ii) effettuati con mezzi di pagamento tracciati (obbligo dell'acquirente).**

Viene conseguentemente **abolita la scheda carburante** come documento sostitutivo della fattura per documentare e dedurre la spesa e vengono meno i rischi che l'Amministrazione finanziaria contesti la falsità materiale di tale documento (a causa del suo presunto "gonfiamento"), con ripercussioni anche penali quale mezzo di certificazione di costi inesistenti.

Il provvedimento dell'Agenzia delle entrate 4 aprile 2018, n. 72303, ha precisato che **non può essere utilizzato il denaro contante e sono idonei solo i seguenti mezzi di pagamento:**

a) gli assegni, bancari e postali, circolari e non, nonché i vaglia cambiari e postali;

b) i mezzi di pagamento elettronici, quali addebito diretto, bonifico bancario o postale, bollettino postale, carte di debito, di credito, prepagate ovvero altri strumenti di pagamento elettronico disponibili, che consentano anche l'addebito in conto corrente. La circolare 30.4.2018, n.8, dell'Agenzia delle entrate, ha precisato che si ritengono validi i pagamenti effettuati dal soggetto passivo d'imposta in via mediata, ma allo stesso riconducibili secondo una catena ininterrotta di corresponsioni con strumenti tracciabili (es. pagamento effettuato con la carta di credito del dipendente, che è rimborsato con bonifico bancario);

c) le carte utilizzate nei contratti c.d. di “netting”, laddove il gestore dell’impianto di distribuzione si obbliga verso la società petrolifera ad effettuare cessioni periodiche o continuative in favore dell’utente, il quale utilizza, per il prelievo, un sistema di tessere magnetiche rilasciate direttamente dalla società petrolifera (dalla quale riceverà la fattura elettronica), purché i rapporti tra gestore dell’impianto di distribuzione e società petrolifera, nonché tra quest’ultima e l’utente, siano regolati con i mezzi di pagamento indicati alle lett. a) e b);

d) le carte (ricaricabili o meno), e i buoni, che consentono al cessionario l’acquisto esclusivo di carburanti con medesima aliquota IVA, quando la cessione/ricarica, documentata dalla fattura elettronica, sia regolata con i succitati strumenti di pagamento.

Il Provvedimento dell’Agenzia delle entrate 30 aprile 2018 n. 89757, ricordato che la fattura elettronica può essere trasmessa, per conto del soggetto obbligato ad emetterla, da un intermediario, ha disposto che l’Agenzia renda gratuitamente disponibili i seguenti servizi (accessibili mediante SPID, credenziali Fisconline/Entratel, Carta Nazionale dei Servizi):

✓ un software installabile su PC per la predisposizione della fattura elettronica;

✓ una procedura web e un’app per la predisposizione e trasmissione al SdI della fattura elettronica¹;

✓ un servizio web di generazione di un codice a barre bidimensionale (QRCode), utile per l’acquisizione automatica delle informazioni anagrafiche IVA del cessionario/committente e del relativo “indirizzo telematico” ai fini del recapito della fattura, generato sempre dal SdI. Nel caso in cui il recapito, anche per mancanza dell’indirizzo pec del cessionario, non fosse possibile, il cedente è tenuto tempestivamente a comunicare al cessionario - anche mediante la consegna di una copia informatica o analogica della fattura elettronica - che l’originale della fattura elettronica è a sua disposizione nell’area riservata del sito web dell’Agenzia delle entrate;

✓ un servizio di registrazione mediante il quale il cessionario/committente, o per suo conto un intermediario, può indicare al SdI il canale e “l’indirizzo telematico” preferito per la ricezione dei file (es. pec o trasmissione dati tra terminali remoti basato su protocollo Ftp);

¹ La trasmissione potrà avvenire mediante: a) posta elettronica certificata; b) servizi informatici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, quali la procedura web e l’app citati; c) sistema di cooperazione applicativa, su rete Internet, con servizio esposto tramite modello “web service”; d) sistema di trasmissione dati tra terminali remoti basato su protocollo FTP. Le modalità di cui alle lettere c) e d) necessitano di un preventivo processo di “accreditamento” al SdI, per consentire di impostare le regole tecniche di colloquio tra l’infrastruttura informatica del soggetto trasmittente e il SdI.

✓ un servizio per la conservazione a norma del D.M. 17 giugno 2014 di tutte le fatture elettroniche emesse o ricevute dall'operatore attraverso il Sdl;

✓ un servizio di ricerca, consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche emesse e ricevute all'interno dell'area riservata del sito dell'Agenzia delle entrate.

La circolare 8, cit., ha chiarito che:

✓ la fattura elettronica non deve riportare obbligatoriamente il numero di targa del veicolo, per quanto tale indicazione sia possibile ed opportuna ai fini della deducibilità della spesa in quanto riconducibile ad un determinato veicolo aziendale o professionale;

✓ qualora il contribuente, presso il medesimo impianto stradale di distribuzione, oltre ad acquistare il carburante, faccia eseguire sul suo veicolo piccoli interventi di riparazione o ne richieda il lavaggio o acquisti beni/servizi di altra tipologia non legati al veicolo, tutti i beni e servizi acquistati sono soggetti alla fatturazione elettronica;

✓ se le cessioni sono state tutte accompagnate da un documento di trasporto o da altro documento, analogico o digitale (ivi compresi i buoni consegna rilasciati dalle attrezzature automatiche), idoneo a identificare il momento dello scambio e le parti, è possibile emettere un'unica fattura, entro il 15 del mese successivo, che riepiloghi tutte le operazioni avvenute nel mese precedente tra i medesimi soggetti (c.d. fattura differita).

2 maggio 2018